

Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza Num. 3326 Anno 2016

Presidente: Salvatore Di Palma

Relatore: Andrea Scalfaferrì

Data Udiienza: 5.11.15

Data Pubblicazione 19.2.16

Omissis

FATTO E DIRITTO

1. L'ing. R.S. proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, nella parte in cui non gli erano stati attribuiti voti che assumeva validamente espressi a suo favore **pur se con la sola indicazione del suo cognome** (ritenuta invece nel provvedimento impugnato non idonea a distinguerlo dall'omonimo candidato ing. R.G.), che gli avrebbero consentito di essere eletto essendogli stati attribuiti solo quattro voti in meno dell'ultimo degli eletti. ing. C.B..

Quest'ultima resisteva formulando anche reclamo incidentale; si costituivano inoltre gli ingg. F.M. e P.A., aderendo al reclamo.

Acquisita la documentazione, il Consiglio Nazionale, con provvedimento depositato il 9 dicembre 2014, rilevata la tardività del reclamo incidentale dell'ing. C., accoglieva il reclamo dell'ing. R.S., **decidendo di attribuire al medesimo diciotto voti non attribuitigli in quanto, nonostante l'indicazione del suo solo cognome,** l'indiscussa appartenenza del reclamante (a differenza dell'omonimo ing. R.G.) al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" al quale aderivano tutti gli altri nominativi indicati nelle schede in questione, costituiva, a parere del Consiglio, circostanza idonea nel caso concreto a fare identificare in lui, senza alcun dubbio, la persona in favore della quale i voti erano stati espressi. Disponeva pertanto la variazione della composizione del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2013- 2017, inserendo l'ing. R.S. (voti 1120) in sostituzione dell'ing. C.B. (voti 1106).

2. Con atto spedito per la notifica il 6 febbraio 2015 l'ing. C.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del DPR n. 570/60 , (T.U. per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), applicabile nella specie per analogia iuris.

Gli intimati, Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonchè ingg.

R.S., P.A. e F.M., non hanno svolto difese.

3. La ricorrente sostiene che il disposto dell'art. 57, sopra richiamato prescrive chiaramente che, in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista; e che il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto applicare tale prescrizione, che peraltro non è in contrasto con la previsione, pure contenuta nella norma stessa, della nullità delle preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato nella stessa lista. Aggiunge

che il criterio della appartenenza ad un raggruppamento non è idoneo a identificare il candidato votato, giacchè tutti gli iscritti all'albo degli ingegneri della provincia possono essere votati indipendentemente dal fatto di essere candidati in liste o singolarmente.

4. La doglianza è priva di fondamento. Il provvedimento impugnato ha, in coerenza con quanto affermato in un caso analogo da questa Corte nella sentenza n. 1466 del 1996, fatto applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato, **quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto.** Infatti è alla analogia iuris, non alla analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perchè: 1) non vi è alcuna norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei componenti degli ordini professionali (il regolamento introdotto con DPR n. 169/05, si limita, all'art. 11, a richiedere in generale l'indicazione del nome e cognome senza dettare alcuna prescrizione per il caso in esame); 2) neppure la specifica disciplina dettata dall'art. 57 T.U. per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570/60, che presuppone un sistema di candidature per liste non previsto nel caso qui in esame, può essere applicata nella specie, se non per la generale disposizione di chiusura che limita la nullità del voto ai soli casi nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, disposizione esprimente per l'appunto il suddetto principio generale dell'ordinamento (ed infatti ripetuta nell'art. 57 del T.U. sulla elezione della Camera dei Deputati, come la richiamata sentenza n. 1466/96 non ha mancato di evidenziare).

Non merita quindi condivisione il ragionamento in diritto esposto in ricorso secondo cui, in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, il voto deve considerarsi senz'altro nullo, a prescindere da ogni verifica in ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare il candidato prescelto. E, poichè della compiuta verifica in concreto, della quale il provvedimento dà congruamente conto, la ricorrente non si duole - non avendo specificamente censurato la idoneità delle circostanze ivi indicate ad identificare con certezza nell'ing. R.S. il candidato prescelto, il rigetto del ricorso si impone.

5. Non avendo gli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione.